



## Mandato negoziale definitivo

(secondo la decisione del Consiglio federale del 8 marzo 2024)<sup>1</sup>

I negoziati sul pacchetto hanno come obiettivo di stabilizzare e sviluppare le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea. L'ordine costituzionale svizzero, il funzionamento delle istituzioni così come i principi di democrazia diretta, federalismo e indipendenza nazionale saranno preservati. In particolare, saranno mantenute le competenze della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, nonché quelle del Parlamento e dei tribunali.

### 1. Energia elettrica

- 1.1. Stipulando un accordo sull'energia elettrica, la Svizzera intende partecipare al mercato interno dell'Unione europea (UE) in questo settore, in particolare per promuovere il commercio di elettricità e per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla stabilità della rete, garantendo al contempo misure di protezione dei consumatori (modello opzionale).
- 1.2. La piena applicazione e il regolare aggiornamento di tale accordo saranno assicurati dall'inclusione, al suo interno, degli elementi istituzionali di cui al punto 6.
- 1.3. Le linee guida sull'elettricità contenute nelle decisioni del Consiglio federale del 17 maggio 2006, del 2 maggio 2007 e del 17 settembre 2010 sono cancellate e sostituite con il presente mandato.
- 1.4. La negoziazione presta un'attenzione particolare ai seguenti obiettivi:
  - 1.4.1. la partecipazione senza ostacoli della Svizzera al mercato interno dell'elettricità dell'UE, con gli stessi diritti e obblighi, in particolare nel commercio transfrontaliero di elettricità,
  - 1.4.2. la limitazione dell'ambito di applicazione alla produzione, alla trasmissione, alla distribuzione, al commercio, allo stoccaggio e alla fornitura di energia elettrica,
  - 1.4.3. l'integrazione della Svizzera nei processi tecnici legati all'utilizzo del sistema elettrico, compresi la partecipazione e il coinvolgimento degli attori svizzeri negli organismi e nelle associazioni europei,
  - 1.4.4. l'integrazione della Svizzera nella cooperazione per la prevenzione e la gestione delle crisi nel settore elettrico,
  - 1.4.5. una apertura completa del mercato che garantisca la libertà dei piccoli consumatori (famiglie, imprese il cui consumo è inferiore a una certa soglia) di rimanere (come standard) nell'offerta di base regolamentata con prezzi regolamentati o di ritornarvi,
  - 1.4.6. una separazione delle attività conforme al principio di proporzionalità per i gestori di una rete di distribuzione, in particolare affinché questi gestori e i fornitori di energia elettrica possano continuare a essere in mano pubblica e integrati in entità di diritto pubblico, e affinché lo sforzo di separazione delle attività per i piccoli gestori della rete di distribuzione all'interno di un gruppo sia sopportabile,

---

<sup>1</sup> Traduzione in italiano dell'originale in francese.

- 1.4.7. la possibilità per la Svizzera di costituire le riserve necessarie, come centrali elettriche di riserva o riserve idroelettriche, per mantenere la propria sicurezza di approvvigionamento,
- 1.4.8. una protezione adeguata delle principali misure di aiuto di stato svizzere esistenti nel settore dell'elettricità, in particolare per la produzione di elettricità rinnovabile,
- 1.4.9. in linea di massima, nessun recepimento ulteriore del diritto ambientale dell'UE,
- 1.4.10. nessun obiettivo irrealistico per la Svizzera in termini di sviluppo delle energie rinnovabili e adozione di norme limitate al funzionamento del mercato interno dell'elettricità,
- 1.4.11. un'attenzione particolare alla sovranità cantonale,
- 1.4.12. nessun regolamento per il rilascio delle concessioni,
- 1.4.13. una soluzione equilibrata per eliminare la priorità data ai contratti di acquisto a lungo termine,
- 1.4.14. delle scadenze sufficientemente lunghe per l'attuazione dell'accordo da parte della Svizzera, compreso un approccio graduale per ambito, se ciò è sensato,
- 1.4.15. considerare l'inclusione di una clausola evolutiva nell'Accordo sull'elettricità, per consentire l'avvio di negoziati nel settore dell'idrogeno, se questo è nell'interesse della Svizzera in futuro.

## **2. Sicurezza alimentare**

- 2.1. La Svizzera mira a estendere il campo d'applicazione dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli all'intera filiera alimentare, al fine di rafforzare la protezione dei consumatori e migliorare l'accesso al mercato attraverso una riduzione globale degli ostacoli non tariffari agli scambi. Un'armonizzazione delle politiche agricole resta esclusa. Sono previste eccezioni volte a evitare un abbassamento degli standard in Svizzera, in particolare nel settore del benessere degli animali e delle nuove tecnologie di produzione alimentare.
- 2.2. Gli elementi istituzionali di cui al punto 6 si applicheranno anche all'estensione dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli alla sicurezza alimentare.
- 2.3. Le linee guida sulla sicurezza alimentare contenute nelle decisioni del Consiglio federale del 14 marzo e del 27 agosto 2008 restano valide, con riserva delle linee guida generali (punti 1-17) e dei punti seguenti: **(i)** la Svizzera parteciperà alla Rete di allerta e cooperazione che, oltre al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, comprende anche la Rete europea di lotta contro le frodi alimentari e la Rete di assistenza e cooperazione amministrativa; **(ii)** la Svizzera contribuirà al budget delle piattaforme a cui ha accesso, tra cui l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la Rete di allerta e cooperazione, stanziando un importo adeguato e, in particolare, proporzionato alla sua economia. Le risorse necessarie per l'attuazione dell'accordo saranno definite in funzione dell'esito dei negoziati.

### 3. Sanità

- 3.1. Con un accordo sulla sanità, la Svizzera intende perpetuare e formalizzare la cooperazione con l'UE in questo settore, a vantaggio della salute della popolazione.
- 3.2. L'accordo mira a garantire la sicurezza sanitaria e prevederà la partecipazione della Svizzera ai meccanismi e alle reti dell'UE rilevanti in tale ambito, al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e al programma pluriennale dell'UE per la salute, conformemente ai diritti e agli obblighi contenuti nei pertinenti atti giuridici dell'UE, compresi gli aspetti finanziari.
- 3.3. Gli elementi istituzionali previsti al punto 6 saranno inclusi per analogia nell'accordo.
- 3.4. L'accordo potrà prevedere la possibilità che la Svizzera e l'UE estendano la loro cooperazione ad altri settori legati alla sanità in futuro, qualora ciò sia nell'interesse di entrambe le parti (clausola evolutiva).
- 3.5. Le linee guida sulla sanità contenute nelle decisioni del Consiglio federale del 14 marzo e del 27 agosto 2008 restano valide, con riserva delle linee guida generali (punti 1-17) e dei punti seguenti: **(i)** il campo d'applicazione è limitato agli aspetti menzionati sopra e non copre i settori del tabacco e delle sostanze di origine umana; **(ii)** gli aspetti relativi alle risorse, incluso il tetto finanziario massimo, devono essere adeguati per tenere conto degli sviluppi. Il nuovo tetto finanziario dovrebbe essere pari a 50 milioni di franchi all'anno, comprese le risorse di personale.

### 4. Programmi

- 4.1. Con l'istituzione di un quadro giuridico nell'ambito dei programmi, in futuro la Svizzera mira a partecipare in modo più sistematico ai programmi dell'UE, in particolare nel campo della ricerca e dell'innovazione, dell'istruzione, della formazione, della gioventù, dello sport e della cultura, nonché in altri settori di comune interesse. Un simile quadro giuridico dovrà in particolare prevedere la partecipazione della Svizzera al pacchetto Orizzonte 2021–2027 e a Erasmus+ 2021–2027.
- 4.2. Le linee guida sull'associazione della Svizzera al pacchetto Orizzonte 2021–2027 contenute nella decisione del Consiglio federale dell'11 dicembre 2020 restano valide, con riserva delle linee guida generali (punti 1-17) e di quanto segue: parallelamente all'associazione al pacchetto Orizzonte 2021–2027, sarà negoziato un quadro giuridico generale (*specific agreement*) per la partecipazione ai programmi dell'UE, nel quale l'associazione al pacchetto Orizzonte sarà ancorata sotto forma di uno o più protocolli. Lo *specific agreement* sarà valido per una durata illimitata e consentirà l'associazione ad altri programmi tramite protocolli aggiuntivi.

**5. Dialogo ad alto livello:** sarà instaurato un dialogo politico ad alto livello (ministeriale).

### 6. Elementi istituzionali

- 6.1. La Svizzera mira a integrare gli elementi istituzionali in ogni accordo, esistente e futuro, relativo al mercato interno. L'obiettivo sarà garantire così l'omogeneità del diritto nel mercato interno eliminando gli ostacoli all'accesso al mercato nei settori coperti. Gli elementi istituzionali serviranno a preservare il funzionamento delle

istituzioni svizzere, in particolare i principi derivanti dalla democrazia diretta, dal federalismo e dall'indipendenza del Paese.

- 6.2. La Svizzera intende mantenere le eccezioni esistenti negli accordi.
- 6.3. Interpretazione e applicazione: l'interpretazione e l'applicazione uniformi secondo i principi del diritto internazionale pubblico saranno garantite dalle autorità delle parti nei rispettivi territori (modello a due pilastri). La competenza del Tribunale federale di interpretare il diritto svizzero e la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) di interpretare il diritto dell'UE, comprese le disposizioni degli accordi che implicano nozioni di diritto dell'UE, saranno salvaguardate.
- 6.4. Monitoraggio: gli accordi saranno monitorati dalle autorità competenti delle parti, in modo autonomo e nei rispettivi territori, conformemente ai principi del diritto internazionale pubblico (modello a due pilastri).
- 6.5. Recepimento dinamico: il regolare aggiornamento degli accordi sul mercato interno esistenti e futuri sarà assicurato mediante il recepimento dinamico, a condizione che **(i)** la Svizzera possa partecipare agli sviluppi del diritto dell'UE che la riguardano (*decision shaping*), **(ii)** le sue procedure costituzionali siano rispettate e **(iii)** non vengano recepiti sviluppi del diritto dell'UE che rientrano nel campo d'applicazione di un'eccezione.
- 6.6. Composizione delle controversie: in caso di controversie, le parti cercheranno una soluzione politica nel comitato misto. Qualora quest'ultimo non giunga a una soluzione, l'una o l'altra parte potrà sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale paritario. Se la controversia solleva una questione concernente un'eccezione all'obbligo di recepimento dinamico e non implica l'interpretazione o l'applicazione di nozioni di diritto dell'UE, il tribunale arbitrale risolverà la controversia senza fare appello alla CGUE. Se invece la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione di un accordo o del diritto dell'UE la cui applicazione implica nozioni di diritto dell'UE, e se l'interpretazione di tale disposizione è rilevante per la composizione della controversia e necessaria per consentire al tribunale arbitrale di prendere una decisione, quest'ultimo dovrà deferire la questione alla CGUE per un'interpretazione che sarà vincolante. In ogni caso sarà il tribunale arbitrale a prendere una decisione in merito alla controversia.
- 6.7. Misure di compensazione: in caso di violazioni constatate dal tribunale arbitrale, misure di compensazione proporzionate potranno essere adottate nell'accordo interessato dalla violazione, rispettivamente in un altro accordo relativo al mercato interno. La Svizzera mira a garantire che le misure di compensazione non entrino in vigore fino a quando il tribunale arbitrale non si sia pronunciato sulla loro proporzionalità. L'obiettivo è quello di evitare potenziali danni nel caso in cui le misure di risarcimento vengano successivamente dichiarate sproporzionate.
- 6.8. Cooperazione parlamentare: la Svizzera mira a stabilire una cooperazione parlamentare tra l'Assemblea federale e il Parlamento europeo.
7. **Libera circolazione delle persone (LCP) in generale**: la Svizzera intende garantire la piena applicazione e il regolare aggiornamento dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) includendo al suo interno gli elementi istituzionali di cui al punto 6.

## 8. LCP – immigrazione

- 8.1. La Svizzera mira ad allineare il diritto in materia di immigrazione, secondo il campo d'applicazione dell'ALC, al diritto dell'UE in vigore in questo settore, con l'obiettivo di **(i)** mantenere l'orientamento dell'immigrazione verso l'attività economica, limitando le conseguenze per i sistemi di aiuto sociale e combattendo gli abusi, **(ii)** rispettare la Costituzione federale per quanto riguarda l'espulsione penale e **(iii)** salvaguardare le procedure di notifica per i soggiorni di breve durata a fini economici.
- 8.2. A tale scopo il diritto pertinente dell'UE, tra cui la direttiva 2004/38/CE e il regolamento (UE) 2019/1157, sarà recepito tenendo conto dei punti seguenti:
  - 8.2.1. delle eccezioni secondo cui **(i)** la Svizzera non riceverà le disposizioni della direttiva sulla protezione rafforzata contro l'espulsione penale incompatibili con la Costituzione federale, **(ii)** il diritto di soggiorno permanente sarà limitato alle persone economicamente attive che non dipendono dall'aiuto sociale, così come ai loro familiari, e **(iii)** la Svizzera beneficerà di una proroga del termine per l'introduzione di una carta d'identità biometrica per viaggiare all'interno dell'UE.
  - 8.2.2. dei chiarimenti secondo cui la Svizzera potrà inoltre, a determinate condizioni, **(i)** revocare il diritto di soggiorno alle persone in stato di disoccupazione involontaria che non collaborano nella ricerca di un impiego e **(ii)** mantenere procedure di notifica per le persone economicamente attive per brevi periodi.
- 8.3. La Svizzera mira a concretizzare i dispositivi dell'ALC per affrontare le conseguenze inaspettate.

## 9. LCP – protezione dei salari

- 9.1. La Svizzera intende allineare il diritto in materia di distacco dei lavoratori, secondo il campo d'applicazione dell'ALC, al diritto dell'UE in vigore in questo settore, al fine di garantire le condizioni salariali e lavorative del personale distaccato mantenendo l'attuale livello di protezione sul lungo periodo e di tutelare le imprese dalla concorrenza sleale.
- 9.2. A tale scopo, il diritto pertinente dell'UE, inclusa la direttiva 96/71/CE modificata dalla direttiva (UE) 2018/957 come anche la direttiva 2014/67/UE, sarà recepito tenendo conto dei punti seguenti.
  - 9.2.1. Delle eccezioni riguardanti **(i)** il termine di notifica preliminare, compresa la definizione autonoma della densità dei controlli sulla base di un'analisi obiettiva dei rischi, **(ii)** l'obbligo di depositare preventivamente una cauzione finanziaria in caso di recidiva con sanzioni proporzionate, compreso lo strumento del divieto di prestare servizi, con l'obiettivo di ottenere un effetto paragonabile a quello dell'attuale sistema di cauzione, e **(iii)** l'obbligo di presentare i documenti per i prestatori di servizi indipendenti.
  - 9.2.2. I principi «salario uguale per un lavoro di uguale valore svolto nello stesso luogo» e relativi al sistema di esecuzione duale svizzero (incluse le sanzioni di diritto civile delle parti sociali).
  - 9.2.3. La Svizzera mira inoltre a includere una clausola di non regresso che impedisca il recepimento di modifiche alle suddette direttive o di nuovi atti giuridici dell'UE in materia di distacco dei lavoratori, qualora indeboliscano

il livello di protezione del personale distaccato in termini di condizioni di lavoro e d'impiego, in particolare per quel che concerne la retribuzione e le spese.

9.2.4. La Svizzera si adopera per trovare una soluzione in materia di spese che garantisca il principio «salario uguale per un lavoro di uguale valore svolto nello stesso luogo», impedisca la concorrenza sleale e garantisca pari diritti a tutte le persone economicamente attive. Ciò è necessario perché il livello dei prezzi in Svizzera è significativamente più alto rispetto ai Paesi d'origine dell'UE e i distacchi in Svizzera sono limitati a 90 giorni. Il rimborso dei costi da parte del datore di lavoro ai lavoratori distaccati alle condizioni del Paese d'origine non sarebbe sufficiente a finanziare le spese di viaggio, alloggio e vitto, come avviene per i lavoratori nazionali.

10. **LCP – EURES:** l'obiettivo della Svizzera è garantire una partecipazione a lungo termine a EURES, compatibile con la sua prassi in fatto di pubblicazione delle offerte di lavoro, in linea con il principio di preferenza agli Svizzeri ai sensi dell'articolo 121a della Costituzione federale nel contesto dell'obbligo di notifica esistente e con l'applicazione della legislazione nazionale agli intermediari privati. Per quanto riguarda la pubblicazione dei posti vacanti sul portale EURES, la Svizzera mira a trovare soluzioni per attuare le regole in modo flessibile.
11. **Applicazione di misure transfrontaliere contro il dumping salariale e sociale:** nella misura in cui è nel suo interesse, la Svizzera mira ad aderire come paese terzo all'Autorità europea del lavoro (ELA), alla **Fondazione** tripartita europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (agenzia Eurofound) e all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).
12. **Permesso di domicilio :** la Svizzera è disposta ad accordare, senza differenze di trattamento e dopo un periodo di residenza di almeno cinque **anni**, permessi di soggiorno di lunga durata a tutti i cittadini e le cittadine dell'UE, mantenendo i criteri di integrazione.
13. **Altri accordi esistenti sul mercato interno**
  - 13.1. La piena applicazione e il regolare aggiornamento degli accordi sui trasporti terrestri, sul trasporto aereo, sul commercio di prodotti agricoli e sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità saranno garantiti dall'integrazione, al loro interno, degli elementi istituzionali di cui al punto 6.
  - 13.2. Per quanto possibile e se è nel suo interesse, la Svizzera mira a concordare un aggiornamento dei suddetti accordi già durante i negoziati.
  - 13.3. La Svizzera mira a partecipare ai comitati e ai meccanismi di cooperazione relativi agli atti giuridici dell'UE coperti dagli accordi, se ciò è nel suo interesse.
  - 13.4. **Accordo sui trasporti terrestri:** le peculiarità svizzere nel settore dei trasporti terrestri (integrazione tariffaria e orario cadenzato) e il trasferimento del traffico da strada a rotaia previsto dalla Costituzione federale saranno garantiti. Il trasporto puramente interno (ossia il trasporto nazionale a lunga distanza, regionale e locale) nonché il diritto di includere disposizioni non discriminatorie sugli standard sociali nelle autorizzazioni e concessioni per le imprese di trasporto non saranno toccati. Il modello di cooperazione nel trasporto ferroviario internazionale di passeggeri continuerà a essere possibile e la competenza della Svizzera nell'assegnazione delle linee ferroviarie sul proprio territorio sarà mantenuta. Le norme

riguardanti il trasporto internazionale di passeggeri non dovranno peggiorare la qualità del trasporto pubblico in Svizzera.

- 13.5. Accordo sul trasporto aereo: la Svizzera mira a ottenere la massima coerenza possibile delle regole su tutto il continente e a realizzare il cabotaggio (ottava e nona libertà). La Svizzera mira inoltre a partecipare al programma SESAR 3 dell'UE (parte Horizon Europe).
- 13.6. Accordo sul commercio dei prodotti agricoli: le tariffe doganali, compresi i contingenti tariffari e il loro metodo di amministrazione, saranno mantenuti. La sovranità in materia di politica agricola non viene intaccata.
- 14. Aiuti di Stato**: una serie di norme sugli aiuti di Stato sarà inclusa negli accordi sul trasporto aereo e sui trasporti terrestri così come nei futuri accordi sul mercato interno, in particolare nel campo dell'elettricità. In linea di principio, tali norme saranno equivalenti a quelle applicate nell'UE. La Svizzera si adopera per trovare soluzioni o definire periodi transitori e un meccanismo per assicurare che i suoi interessi essenziali siano presi in considerazione. Le regole rispetteranno la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nonché la separazione dei poteri, compreso l'art. 190 Cost. La Svizzera avrà le proprie procedure di vigilanza (modello a due pilastri).
- 15. Contributo svizzero**: verrà messo in atto un meccanismo giuridicamente vincolante per un contributo regolare ad alcuni Stati membri dell'UE per la coesione. Sarà possibile prendere in considerazione importanti sfide comuni, per esempio nell'ambito della migrazione. Nel quadro di questo meccanismo dovranno essere concordate le modalità del prossimo contributo, anche per quanto riguarda un impegno finanziario aggiuntivo che rifletta il livello di partenariato e cooperazione nel periodo tra la fine del 2024 e l'entrata in vigore del meccanismo permanente. Il nuovo meccanismo, compreso l'ulteriore contributo finanziario, sarà attuato come parte del pacchetto.
- 16. Sistemi d'informazione**: la Svizzera contribuirà ai costi futuri pertinenti per lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi d'informazione dell'UE a cui avrà accesso.
- 17. Dialogo sulla regolamentazione dei mercati finanziari**: non facendo parte dei negoziati, la Svizzera mira a riprendere al più presto il regolare dialogo sulla regolamentazione dei mercati finanziari, concesso alla Svizzera in vista dei negoziati sull'approccio a pacchetto, durante la fase *modus vivendi*. La Svizzera tematizzerà le attività transfrontaliere, in particolare la gestione patrimoniale e l'approccio specifico per istituto, nonché le equivalenze nel quadro di questo dialogo.